



Tribunale di Messina
Seconda sezione civile - Ufficio Fallimenti

Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Giuseppe Minutoli	Presidente
dott. Daniele Carlo Madia	Giudice
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano	Giudice relatore

- visto il ricorso presentato in data 08.07.2020 da INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L. C.F. 01742180837, iscrizione al REA di Messina N. 143364, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo previa concessione dei termini per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui al sesto comma dell'art. 161 l. fall.;
- considerato che, ai sensi del sesto dell'art. 161 l. fall., –“ *L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso tra sessanta e centoventi giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. []. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3 []*”;
- che risultano depositati unitamente al ricorso: verbale redatto da Notaio di determina dell'organo di amministrazione, bilanci di esercizio degli ultimi tre anni; elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti; visura camerale e situazione economica-patrimoniale aggiornata al 30.04.20;
- che non risulta pendente istanza di fallimento;
- che può essere concesso il termine richiesto di centoventi giorni (120), decorrenti dalla data di presentazione della domanda (cfr Cass. n. 29740 del 19.11.18);
- considerato inoltre che ai sensi del settimo comma dell'art. 161 l. fall. “*Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111*”;
- ritenuto quindi che alla luce delle citata disposizione va riservato al tribunale ogni successiva e specifica autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria



amministrazione, tali dovendosi intendere, oltre quelli specificamente indicati nell'art. 167, comma 2, 1. fall., gli atti che eccedono l'ordinaria gestione caratteristica aziendale;

- che inoltre è necessario disporre, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 161 l. fall., che la società istante, nelle more del termine su indicato, rispetti i seguenti obblighi informativi, depositando entro il giorno **01.09.2020** e quindi alla scadenza di ogni mese:
- prospetto aggiornato delle operazioni attive e passive di importo unitario superiore ad € 10.000,00 effettuate o maturate nel mese di riferimento, relative all'amministrazione ordinaria nella continuazione dell'attività aziendale, come prospettata in ricorso, nonché degli oneri finanziari maturati nello stesso periodo; si precisa che il suddetto prospetto dovrà essere depositato anche se negativo
- considerato che, stante la complessità della procedura, come evidenziata dalla parte, appare opportuno nominare il commissario;

P. Q. M.

Visto l'art.161, legge fall.,

MANDA

alla cancelleria di comunicare al Pubblico Ministero il ricorso presentato da INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e i documenti ad essa allegati;

FISSA

il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda (08.07.2020) per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall.;

RISERVA

al tribunale ogni successiva e specifica autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione;

DISPONE

che la società istante, nelle more del termine su indicato, rispetti gli obblighi informativi, depositando, alle scadenze sopra indicate prospetto aggiornato alla fine del mese delle operazioni attive e passive di importo unitario superiore ad € 10.000,00 effettuate o maturate nel mese di riferimento, relative all'amministrazione ordinaria, nonché degli oneri finanziari maturati nello stesso periodo;

NOMINA

Commissario giudiziale l'avv. GIUSEPPE MARULLO.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 20.07.2020

Il Giudice relatore

Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

Il Presidente

dott. Giuseppe Minutoli

